

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2003

**che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia»**

[notificata con il numero C(2003) 2587]

(I testi in lingua francese, greca e italiana sono i soli facenti fede)

(2003/536/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, la Commissione decide in merito alle spese da escludere dal finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità delle norme comunitarie.

(2) Ai sensi degli articoli suddetti dei regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001 <sup>(5)</sup>, la Commissione procede alle necessarie indagini, comunica le proprie risultanze agli Stati membri, prende conoscenza delle osservazioni da questi formulate, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica ufficialmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/535/CE <sup>(7)</sup>.

(3) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata utilizzata in certi casi e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(4) Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o intraprese secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

(5) In base alle indagini effettuate, all'esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione «garanzia».

(6) In allegato alla presente decisione figurano gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia». Tali importi non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla Commissione agli Stati membri.

(7) Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nel quadro della pertinente relazione di sintesi.

(8) La presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 30 aprile 2003 e riguardanti materie in essa trattate,

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

<sup>(4)</sup> GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45.

<sup>(7)</sup> GU L 193 del 17.7.2001, pag. 25.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

*Articolo 2*

La Repubblica francese, la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

## Totale delle rettifiche

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Moneta nazionale	Spese da escludere dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Conseguenze finanziarie della decisione	Esercizio finanziario
Latte e prodotti lattiero-caseari	FR	2040, 2049	Rettifica forfetaria del 10 % per carenze nei controlli essenziali + rettifica per cattiva gestione delle garanzie	EUR	932 171,48	0,00	932 171,48	1997-1999
Ortofrutticoli	FR	1512	Calcolo erroneo dell'indennità comunitaria di ritiro (ICR)	EUR	8 949,00	0,00	8 949,00	2002
Seminativi	FR	1041-1062	Rettifica forfetaria del 2 % per carenze nei controlli sul posto	EUR	5 585 865,00	0,00	5 585 865,00	2000-2001
Totale FR					6 526 985,48	0,00	6 526 985,48	
Vino e tabacco	GR	1630	Cattiva procedura di controllo dei titoli alcolometrici delle uve e assenza di controlli essenziali	EUR	1 107 610,00		1 107 610,00	1999-2000
Premi per animali	GR	2120-2122	Rettifiche forfetarie del 25 % (2000) e del 10 % (1999) per carenze nei controlli essenziali	EUR	12 979 608,50	814 240,55	12 165 367,95	1999-2000
Premi per animali	GR	2220, 2221	Rettifica forfetaria del 5 % per carenze nei controlli essenziali	EUR	14 200 695,85		14 200 695,85	1999-2000
Olio d'oliva, piante tessili e sementi	GR	1210	Rettifica forfetaria del 5 % per carenze nel sistema dei controlli	EUR	45 138 544,00	20 998 254,38	24 140 289,62	1999-2000
Totale GR					73 426 458,35	21 812 494,93	51 613 963,42	
Ortofrutticoli	IT	1515	Rettifiche forfetarie del 5 % (2000/2001) e del 10 % (1999/2000) per carenze nei controlli	EUR	22 251 827,08	0,00	22 251 827,08	1999-2002
Olio d'oliva, piante tessili e sementi	IT	1210	Rettifica forfetaria del 2 % per lacune nella gestione e inefficacia dei controlli	EUR	13 048 335,00		13 048 335,00	2000
Totale IT					35 300 162,08	0,00	35 300 162,08	